



Matteo Bordon
NOTAIO

Repertorio n. 13.066

Raccolta n. 10.652

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ETS

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto gennaio duemilaventidue in Udine e nel mio studio via Gorghi n. 10.

Innanzi a me dott. **MATTEO BORDON**, notaio in **Udine**, iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile di Udine

SI COSTITUISCONO

1) Vincenza RIZZO, nata a Bagheria (PA) il primo ottobre 1947, residente in Pordenone Via del Bersagliere n. 1, codice fiscale **RZZ VCN 47R41 A546Z**;

2) Francesca MENCHINI, nata a Firenze il 12 febbraio 1973, residente in Udine Via Castellana n. 33, codice fiscale **MNC FNC 73B52 D612N**;

3) Antonio MANFRÈ, nato a Oderzo (TV) il 28 giugno 1974, residente in Pordenone Via del Bersagliere n. 1, codice fiscale **MNF NTN 74H28 F999R**.

Dell'identità personale dei costituiti, cittadini italiani, io notaio sono certo.

Gli stessi

CONVENGONO

ART. 1) CONSENSO

È costituita, ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, da Vincenza Rizzo, Francesca Menchini e Antonio Manfrè un'associazione sotto la denominazione **"Associazione Italiana Obiettivo Retina - Ente del Terzo Settore"**, brevemente **"A.I.O.R. ETS"**.

ART. 2) SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Pordenone, con indirizzo, attualmente, in viale Marconi n. 19.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante azione volontaria/erogazione gratuita di servizi sanitari.

L'Associazione, attraverso il libero associazionismo, ha in via principale il compito di offrire campagne di informazione e di screening diagnostico strumentale all'individuazione di maculopatie, retinopatie e ogni altra patologia della retina. L'associazione per le attività di cui sopra si avvale delle specifiche professionalità di operatori professionali, quali infermieri, medici oculisti e in particolare medici specializzati nel trattamento delle patologie della retina, e ogni altro professionista sanitario o socio-sanitario che abbia maturato esperienza nel trattamento delle sopradette patologie.

Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione potrà: attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici, collaborare con gli stessi o con altre associazioni pubbliche e private per lo svolgimento di progetti,

REGISTRATO A

UDINE

Il 04 febbraio 2022

al n. 2031 serie 1T

Euro 245,00

manifestazioni e iniziative culturali, ricreative ed assistenziali.

L'Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

L'Associazione non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

ART. 4) DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, con un preavviso di almeno tre mesi.

ART. 5) NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, recesso ed esclusione, le regole concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione, si rinvia allo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ART. 6) ACQUISTO QUALIFICA DI ETS

Gli Associati richiedono che l'Associazione sia iscritta, al fine del suo riconoscimento ai sensi dell'art. 22, d.lgs. n. 117/2017, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, delegando all'uopo il notaio rogante e conferendo disgiuntamente a ciascun membro dell'Organo Amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo Statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare.

ART. 7) ORGANO DIRETTIVO

Fino a nuova determinazione dell'assemblea, l'associazione sarà amministrata da un Consiglio direttivo, composto da tre membri, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, nelle persone di:

- Antonio Manfrè, Presidente;
- Vincenza Rizzo, Vice Presidente;
- Francesca Menchini, Segretario.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di

gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice presidente.

ART. 8) PRIMO ESERCIZIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno primo gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

ART. 9) FONDO COMUNE

Il fondo comune iniziale dell'associazione è fissato in euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero), somma che viene conferita dagli associati mediante consegna al Presidente del Consiglio Direttivo di assegno circolare di pari importo, intestato all'Associazione ed emesso dalla banca Intesa San Paolo in data 28 gennaio 2022 con il numero 3305500945 - 06. Tale somma deve considerarsi versata in parti uguali con quote di sottoscrizione pari ad euro 100,00 (cento virgola zero) ciascuna.

ART. 10) SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'associazione.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su un foglio per quattro facciate, ho dato lettura alle parti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore quattordici e dieci.

F.to Francesca Menchini

F.to Vincenza Rizzo

F.to Antonio Manfrè

F.to Matteo Bordon Notaio (L.S.)



Matteo Bordon
NOTAIO

ALLEGATO "A" della raccolta n. 10.652

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITÀ E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione sotto la denominazione **"Associazione Italiana Obiettivo Retina - Ente del Terzo Settore"**, in breve **"A.I.O.R ETS"**

ART. 2) SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Pordenone, con indirizzo, attualmente, in viale Marconi n. 19.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante azione volontaria/erogazione gratuita di servizi sanitari.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale:

attraverso il libero associazionismo, ha il compito di offrire campagne di informazione e di screening diagnostico strumentale all'individuazione di maculopatie, retinopatie e ogni altra patologia della retina.

L'associazione per le attività di cui sopra si avvale delle specifiche professionalità di operatori professionali, quali infermieri, medici oculisti e in particolare medici specializzati nel trattamento delle patologie legate alla retina, e ogni altro professionista sanitario o socio-sanitario che abbia maturato esperienza nel trattamento delle sopradette patologie.

Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione potrà: — attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici, collaborare con gli stessi o con altre associazioni pubbliche e private per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, ricreative ed assistenziali.

L'Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

L'Associazione non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

ART. 4) DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

TITOLO II

FONDO COMUNE

ART. 5) FONDO COMUNE

Il fondo comune iniziale dell'associazione è contratto a tempo indeterminato.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'organo amministrativo. Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 6) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

Possono essere associati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione, partecipando alla stessa con la loro opera, le loro competenze e conoscenze, e che soddisfano le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;

- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 7) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partitività I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 8) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- frequentare i locali dell'associazione;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee ed esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri associativi;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 9) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Gli stessi devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

L'associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati.

La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.

ART. 10) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 11) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

ART. 12) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi, nonché in caso di mancato versamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione o di rinnovo.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel quorum l'associato della cui esclusione si tratta.

L'Assemblea delibera con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

ART. 13) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ART. 14) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi

previsti dalla legge, del bilancio sociale;_____

- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;_____
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;_____
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;_____
- lo scioglimento dell'associazione;_____
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;_____
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;_____
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari._____

ART. 15) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto._____

Ciascun associato ha diritto a un voto._____

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità._____
Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile._____

ART. 16) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente su richiesta motivata del 40% (quaranta per cento) della base sociale; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene convocata. La convocazione deve avvenire con avviso scritto esposto presso la sede dell'Associazione, fatto pervenire agli associati almeno venti giorni prima di quella fissata per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza._____

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente._____

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia._____

L'avviso di convocazione deve indicare:_____

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;_____
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;_____

- le materie all'ordine del giorno; _____
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa. _____
Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. _____

ART. 17) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. _____

ART. 18) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. _____

ART. 19) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate. _____

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'organo direttivo. _____

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 30 giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso. _____

Il recesso ha efficacia immediata. _____

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS). _____

ART. 20) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio direttivo), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). _____

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. _____

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e,

occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati. _____
Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. _____

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni. _____

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste. _____

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. _____

Il verbale deve indicare: _____

- a) la data dell'assemblea; _____
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato; _____
- c) le modalità e i risultati delle votazioni; _____
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; _____

- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. _____

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. _____

L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. _____

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale. _____

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica certificata (P.E.C.). _____

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario. _____

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

ART. 21) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 22) ORGANO DIRETTIVO

L'associazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione degli associati in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio direttivo composto da due o più membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri disgiunti.

L'Organo Direttivo è nominato dall'Assemblea degli associati per un triennio e i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun amministratore avrà diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

A tal fine, l'amministratore che voglia compiere un'operazione dovrà darne avviso agli altri amministratori a mezzo lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata (P.E.C.) o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Gli altri amministratori possono proporre opposizione a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) spedita all'amministratore proponente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra. In pendenza del termine per esercitare l'opposizione, l'amministratore dovrà astenersi dal compiere l'operazione. Sull'opposizione decideranno gli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

La redazione del progetto di bilancio e degli eventuali progetti di fusione o scissione dovranno in ogni caso essere adottate collegialmente, a maggioranza calcolata per teste. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'amministratore unico, ovvero la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, possono essere revocati con il consenso unanime di tutti gli altri associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, possono cessare dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere

di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

ART. 23) CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti

tutti i consiglieri in carica. _____
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti. _____

ART. 24) COMPENSI

All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio. _____

ART. 25) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato. _____

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina. _____

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. _____

ART. 26) RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili. _____

ART. 27) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. _____

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso. _____

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ.-. _____

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. _____

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito. _____

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili. _____

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.-.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o

più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.——
Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.——

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.——

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.——

I revisori, in particolare:——

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;——

- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;——

- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.——

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.——

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.-.——

TITOLO VI

BILANCIO

ART. 29) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.——

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.——

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.——

ART. 30) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.——

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL

PATRIMONIO

ART. 31) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 32) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ART. 33) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

ART. 35) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 36) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, le norme del codice civile e le leggi speciali in materia di associazione.

F.to Vincenza Rizzo

F.to Antonio Manfrè

F.to Francesca Menchini

F.to Matteo Bordon Notaio (L.S.)

Io sottoscritto Dott. MATTEO BORDON, Notaio in Udine, iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile di Udine, CERTIFICO: che la presente copia autentica è conforme all'originale su supporto cartaceo conservato fra i miei atti a raccolta, firmato a norma di legge; che la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'articolo 68-ter della L. 16 febbraio 1913 n. 89, nonché dell'art. 22 D.LGS. 7 marzo 2005 n. 82, loro successive modifiche ed integrazioni, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale qualificata emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al 16 ottobre 2022; che pertanto esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto analogico quando richiesta ad ogni effetto di legge.

Udine, 29 marzo 2022.

File firmato digitalmente dal Notaio MATTEO BORDON